



CITTA' DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA

Provincia di Rimini

SETTORE AMMINISTRAZIONE

N. 141/ Sind.

Santarcangelo di R., 07/11/2022

OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E CONTENITORI IN VETRO IN OCCASIONE DELLA FIERA DI SAN MARTINO IN PROGRAMMA DAL 11 AL 13 NOVEMBRE 2022

CONSIDERATO che la Fiera di San Martino richiama ogni anno numerosi visitatori nel centro di Santarcangelo di Romagna, attirati da molteplici stand gastronomici e banchi alimentari e non che caratterizzano la fiera;

DATO ATTO che detta Fiera si svolge in tutto il centro storico basso e lungo le principali vie del centro del capoluogo;

VISTE le note:

- prot. Cat.A4/2017-Gab del 25/05/2017 con cui la Questura di Rimini, a seguito degli episodi di terrorismo, ha disposto l'intensificazione delle misure di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi sensibili, in particolare delle strutture e/o aree interessate dallo svolgimento di manifestazioni che prevedano forte concentrazione di persone ;
- prot. n. 0025263 del 09.06.2017 con cui la Prefettura di Rimini, a seguito dei noti fatti di cronaca, e in particolare quelli occorsi a Torino, ha prescritto ulteriori condizioni di sicurezza e delineato un modello organizzativo includente lo scrupoloso riscontro delle garanzie di safety e security necessariamente integrate, quali requisiti imprescindibili di sicurezza;

VISTO il piano safety e security trasmesso dall'organizzatore della manifestazione ;

CONSIDERATO che l' afflusso previsto comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine ed alla incolumità pubblica, oltreché quelli relativi al decoro urbano, tenuto conto del fatto che nei luoghi pubblici vengono sovente abbandonati e talvolta frantumati i contenitori delle bevande, che costituiscono fonte di pericolo per coloro che hanno diritto di fruire di tali spazi, con particolare riferimento ai soggetti deboli quali i bambini;

RITENUTO di dover porre in essere azioni per tutelare la sicurezza delle persone, preservare l'ambiente e nel contempo contribuire a creare le condizioni affinché vi sia maggiore garanzia di ordine pubblico;

RITENUTO in particolare di dover vietare la vendita per asporto e l'introduzione di contenitori per bevande in vetro all'interno dell'area fiera, che possono essere abbandonati sul suolo pubblico una volta consumato il loro contenuto;

RITENUTO opportuno comunque consentire ai banchi alimentari e alle attività commerciali siti all'interno dell'area di svolgimento della fiera, la vendita dei prodotti conservati in vetro destinati a non essere consumati nell'ambito della fiera;

RITENUTO opportuno altresì consentire il consumo sul posto di bevande in vetro, all'interno degli stand gastronomici e dei locali dei pubblici esercizi, compresi i rispettivi dehors;

RICORDATO che ai sensi dell'art. 5 della legge 287/91, è vietata la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto;

RITENUTE le ragioni di pubblico interesse, per emanare un atto idoneo a prevenire e a limitare il manifestarsi di situazioni pregiudizievoli della sicurezza e incolumità delle persone, collegate alla vendita e somministrazione di bevande in contenitori di vetro;

DATO ATTO che, stante l'urgenza, non è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 241/90;

VISTO l'art. 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii., che legittima il Sindaco ad adottare provvedimenti, con atto motivato, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, da comunicare preventivamente al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti necessari alla loro adozione;

VISTO il D.M. 05.08.2008, recante "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione ambiti di applicazione" che disciplina gli ambiti di applicazione dei provvedimenti di cui al punto precedente;

VISTA la legge 17/12/2010 n. 217 avente ad oggetto "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza";

VISTO il D.Lgs. del 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 16, comma 2 della legge 689/81 come modificato dall'art. 6-bis della legge 125/2008 di conversione del D.L. 92/2008;

ORDINA

all'interno dell'area della Fiera di San Martino in programma dall'11 al 13 novembre 2022, con anteprima il 10 novembre 2022:

- 1) È fatto divieto a chiunque svolga attività di vendita o somministrazione di bevande in qualsiasi forma, compresi i distributori automatici, di vendere per asporto bevande in bottiglie, bicchieri e contenitori di vetro;
- 2) E' fatto divieto di consumare bevande in recipienti di vetro al di fuori dei dehors dei pubblici esercizi e degli operatori del settore alimentare e delle aree attrezzate degli stands gastronomici;
- 3) Resta ferma per le attività autorizzate la facoltà di vendere per asporto le bevande in contenitori di plastica, nelle lattine e/o altro materiale imposto dalle disposizioni vigenti.
- 4) E' consentita ai banchi alimentari e alle attività commerciali la vendita dei prodotti alimentari conservati in vetro, purché idoneamente confezionati e sigillati e destinati a non essere consumati nell'ambito della fiera.

AVVERTE

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.

Le trasgressioni alla presente Ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra € 50,00 e € 500,00.

Avverso la presente ordinanza, salvo ricorso semplice da indirizzare all'autorità emanante, è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da presentare entro il rispettivo termine di legge di 60 o di 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione della presente.

DISPONE

che la presente ordinanza sia notificata:

- a Confesercenti all'indirizzo pec: santarcangelo@pecconfesercentirn.it;
- a CNA all'indirizzo pec: santarcangelo.rn@cert.cna.it;

- a Confcommercio all'indirizzo pec: catconfcommerciorn@legalmail.it;
- a Confartigianato all'indirizzo pec: conf.santarcangelo@confartigianato.rn.legalmail.it;
- a Blu Nautilus s.r.l. all'indirizzo pec: pec@pec.blunutilus.it;
- a Cittàviva all'indirizzo pec: cittaviva@pecconfesercentirn.it;
- al Comando dei Carabinieri di Santarcangelo all'indirizzo pec: trn21868@pec.carabinieri.it;
- al Comando di Polizia Intercomunale della Valmarecchia all'indirizzo pec: pm.valmarecchia@legalmail.it;
- alla Prefettura di Rimini all'indirizzo pec: protocollo.prefrn@pec.interno.it;
- alla Questura di Rimini all'indirizzo pec: gab.quest.rn@pecps.poliziadistato.it

comunicata per quanto di rispettiva competenza/conoscenza:

- all'URP di questo Comune al fine di consentire la massima diffusione del presente provvedimento;

e pubblicata:

- all'Albo Pretorio del Comune di Santarcangelo di Romagna.

Sindaco
PARMA ALICE / INFOCERT SPA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005) e successive modificazioni.